Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° settembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 646.

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Costituzione programmi e norme di esecuzione delle opere

Art. 1.

I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Art. 2.

Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita, con sede in Roma, la « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalità giuridica.

Art. 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Art. 4.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessari ai programmi già approvati.

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonchè degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Per la esecuzione delle opere — che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

Art. 6.

I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

Art. 7.

Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e — con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Art. 8.

La Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonchè agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.

La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni.

TITOLO II

Disponibilità finanziaria della Cassa

Art. 10.

Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

1° lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformità dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa:

1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti — per detto esercizio finanziario — al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

c) per ciascuno degli esercizi finanziari, decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 80 miliardi.

Art. 11.

Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti

concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano — a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati — sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.

Art. 12.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 inclusi, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.

Art. 13.

All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera *b*) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni.

Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.

Art. 14.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-1953 l'onere delle operazioni finanziarie — cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di 100 miliardi annui — è a carico dello Stato.

Art. 15.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 10.

Art. 16.

La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonchè presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 11.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

1° ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2° a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercente il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.

Art. 17.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico.

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto di-

sposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.

Art. 18.

Qualora la Cassa, alla fine del decennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1000 miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 19.

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.

TITOLO III.

Organi e amministrazioni della Cassa.

Art. 20.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

Art. 21.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

Art. 22.

Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Il presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto a termine.

La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

Art. 23.

Il presidente del Comitato dei Ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita.

Art. 24.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e finali.

Art. 25.

I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'art. 4 dal Comitato dei Ministri — saranno predisposti dalle Amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'art. 1.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con le Amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8.

Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'art. 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi da eseguire in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'art. 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 26.

In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonchè le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

Art. 27.

L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.

Art. 28.

Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

La Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 29.

Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato.

Art. 30.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — La Malfa — Petrilli — Sforza — Scelba — Piccioni — Vanoni — Pella — Pacciardi — Gonella — Aldisio — Segni — D'Aragona — Spataro — Togni — Marazza — Lombardo — Simonini

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 10 agosto 1950, n. 647.

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Indicazione delle opere.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.

Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20

della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle provincie dell'Italia meridionale e insulare.

La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5.

Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che sarà annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

Viabilità ordinaria non statale e acquedotti.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi a' sensi dell'art. 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti da eseguirsi a' sensi dell'art. 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Art. 3.

Approvazione delle opere e dei programmi di spesa.

I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi e sottoposti all'approvazione di un Comitato di Ministri designati dal Consiglio dei Ministri.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Zone depresse di montagna.

Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna.

Art. 5.

Finanziamento delle opere.

Nell'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e provincie di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000.

Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7 miliardi 940.687.000, sarà provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, in ciascuno degli esercizi finanziari fino a quello 1959-60 incluso, sarà stanziata la somma complessiva di 20 miliardi ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.

Disposizione finale

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — LA MALFA — PETRILLI — SFORZA — SCELBA — PICCIONI — VANONI — PELLA — PACCIARDI — GONELLA — ALDISIO — SEGNI — D'ARAGONA — SPATARO — TOGNI — MARAZZA — LOMBARDO — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 marzo 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sapio Francesco fu Antonio, livellario al comune di Castelvolturno, partita 731, foglio di mappa 31, particella 65/b, per la superficie di Ha. 0.67.80 e con l'imponibile di L. 128,82.

Il fondo confina con i fondi di proprietà Arena Maria fu Raffaele, Conte Angelina, Rosina ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 marzo 1950 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato.

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricotura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 55, foglio n. 6. — BERITELLI

(3754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950.

Nomina di un membro supplente della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1950-51.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1950 (registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1950, registro Presidenza n. 34, foglio n. 367) con il quale venne costituita la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1950-51;

Ritenuta la necessità di sostituire il membro supplente dott. Angelo Romagnoli, giudice presso il Tribunale di Aosta designato dal presidente del Tribunale di Aosta, in seguito al di lui trasferimento al Tribunale di Pinerolo;

Vista la designazione del presidente del Tribunale civile di Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il dott. Carlo Cordero di Vonzo, giudice presso il Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta, è chiamato a far parte come membro supplente della Giunta giurisdizionale amministrativa per il biennio 1950-1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1950
Registro Presidenza n. 39, foglio n. 96. — DE LIGUORO

(3795)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1949.

Costituzione presso l'Azienda autonoma delle strade statali del Comitato per l'esame dei verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e degli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI
E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 — modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 — riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti, dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 — modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 — presso l'Azienda autonoma delle strade statali è composto come segue:

1) De Cupis dott. Torquato, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Lo Cascio dott. Vittorio, consigliere, membro in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle strade statali;

3) Carofiglio rag. Alberto, direttore capo della Ragioneria presso l'Azienda autonoma delle strade statali, membro in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1950
Registro Presidenza n. 37, foglio n. 25. — FERRARI

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1950, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni;

Vista la nota n. 4914 in data 8 luglio 1950, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni comunica che, su indicazione delle organizzazioni sindacali locali, il membro della Commissione sopra citata, Ricci Fernando, deve essere sostituito con Tanchi Stefano e che, per quanto riguarda il membro Mazza Giuseppe, il nome è da rettificare in Riccardo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Tanchi Stefano è chiamato a far parte della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni, in sostituzione di Ricci Fernando.

Art. 2.

Il nome del membro Mazza Giuseppe è rettificato in Mazza Riccardo.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3757)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 10189 in data 8 luglio 1950, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Lecce comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate, quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Lecce è ricostituita come segue:

dott. Franich Antonio, rag. Nuzzo Antonio e ing. Tapparini Amilcare, in rappresentanza degli industriali;

sig. Lucarelli Giuseppe, sig. Longo Antonio e sig. Andriulli Renzo, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 15 luglio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3758)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1950.

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1949, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1950 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1950, con il quale il dott. Livio Pacini è stato nominato commissario governativo del suddetto Consorzio;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1950, con il quale la gestione straordinaria del predetto Consorzio è stata ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1950;

Attesa la necessità di ordine tecnico di prorogare ancora la gestione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

La gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia è prorogata fino al 30 settembre 1950 e il dott. Livio Pacini è confermato nell'incarico di commissario governativo, con i poteri di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Roma, addì 31 luglio 1950

Il Ministro: SEGNI

(3664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Senigallia (Ancona), della estensione di ettari 415 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini partendo dal bivio della strada per San Gaudenzio sulla provinciale Arceviese, nei pressi di Borgo Bicchia, il confine segue la strada di San Gaudenzio fino al bivio della strada del Giardino; la strada del Giardino fino alla Chiesa di Sant'Angelo; la strada di Sant'Angelo San Silvestro fino al bivio per la colonia Marchetti; la strada poderale per la colonia Marchetti; dalla colonia Marchetti si congiunge in linea retta con l'impluvio del fosso dell'Inferno e segue il corso di detto fosso fino alla confluenza col fosso del Crocifisso; la strada del Crocifisso fino al bivio con la provinciale Arceviese in frazione Vallone; la strada provinciale Arceviese fino al bivio per San Gaudenzio.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Cupramontana e Maiolati (Ancona), della estensione di ettari 583, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini bivio stradale per la stazione di Cupramontana sulla provinciale Maiolati-Cupramontana nei pressi di casa Bonci; strada provinciale per Cupramontana fino all'impluvio del fosso dell'Eramo; fosso dell'Eramo fino alla confluenza col torrente Esinante; torrente Esinante fino al guado della strada vicinale dell'Esinante; strada vicinale dell'Esinante e strada della Foresta fino al guado sul fiume Esino; fiume Esino fino al ponte della strada comunale per la stazione di Cupramontana; strada comunale di Cupramontana; canale dell'officina Marcelletti fino al passaggio del fosso di San Sisto, ed impluvio del medesimo fino alla strada comunale Cupramontana-Stazione; strada comunale Cupramontana-Stazione ed accorciatoia della medesima fino al bivio sulla provinciale Maiolati-Cupramontana nei pressi di casa Bonci.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Cairo Montenotte, frazione Ferrania (Savona), della estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Bormida da quota 335 al ponte di quota 340;

ad *est*: da quota 340 del Bormida, strada per Bragno;

a *sud*: torrente Bormida;

ad *ovest*: torrente Bormida, ferrovia.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Albenga e Arnasco (Savona), della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord* Chiesa di Santo Stefano, strada per Genesi, rio Antonino, mulattiera Arnasco;

ad *est* dal km. 5 strada provinciale fino al nord dell'abitato di Bastia, Becchignoli, Massari, strada per Genesi, fino alla Chiesa di Santo Stefano;

a *sud* dal bivio Cazzulin fino al km. 5 della strada provinciale Albenga-Pieve di Teco;

ad *ovest*: Arnasco, strada comunale fino al bivio Cazzulin.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Varazze (Savona), della estensione di ettari 374, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: Pietre Nere, Giare dell'Olio, Corma;

ad *est*: casa Dofour, rivo della Serra, Pietre Nere;

a *sud*: strada Pria, Faia, casa Dofour;

ad *ovest*: Corma, rivo dell'Uomo Morto e Rocca Sant'Anna.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Saluzzo (Cuneo), della estensione di ettari 348 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini. ponte sul torrente Bronda località sita in via Barge Vecchia, presso la Cappella di Sant'Anna; riva destra del torrente Bronda fino all'inizio della bealera Tagliata (località sita presso la cascina Carolina); lungo la bealera Tagliata fino alla strada vicinale che dalla cascina Carolina porta sulla via della Croce; lungo questa strada vicinale fino sulla via della Croce; lungo via della Croce, attraversando il rio Torto, fino al suo termine (cascina Tetti Rossi); lungo una strada vicinale che è il prolungamento di via della Croce, fino all'incontro con la strada di Paracollo; prolungandosi ancora, sempre in linea retta, lungo una bealera privata fino all'incontro con una strada campestre che trovasi perpendicolare al fiume Po ed all'altezza della confluenza nel Po stesso del rio Torto; lungo il fiume Po sino alla proprietà Parpaglia; linea retta fino alla confluenza Po-Bronda; lungo il torrente Bronda per tutta la proprietà Parpaglia; linea perpendicolare al fiume Po seguendo la proprietà Parpaglia sino al fiume Po; lungo il fiume Po sino alla vecchia passarella e precisamente ove la strada di Barge suddetta attraversa il greto del fiume; lungo la strada di Barge, verso Saluzzo, fino al ponte Bronda.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Serravalle, Langhe e Arguello (Cuneo), della estensione di ettari 525 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini Pedaggera; strada per Cerretto Langhe sino a San Rocco; leggera deviazione a nord di detta strada; cimitero di Cerretto; periferia nord di detta frazione; per Rivoretto sino al confine del comune di Gravanzana; lungo detto confine sino alla periferia nord del comune di Arguello; ivi strada per Lequio Berria sino al bivio di cascina Buffarola; da ivi sino alla Pedaggera.

(3765)

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Marsciano (Perugia), della estensione di ettari 642 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal ponte di Morcella sul fiume Nestore, strada comunale che conduce al bivio di Santa Croce; dal bivio di Santa Croce fino a poco oltre il vacobolo Porci, strada comunale che porta a San Fortunato; poco oltre il vocabolo Porci si abbandonerà la strada comunale predetta e farà da confine la strada vicinale della scorciatoia di Poggio Aquilone per eliminare l'ansa della strada comunale in territorio della provincia di Terni; al termine della strada vicinale della scorciatoia di Poggio Aquilone verrà ripresa la strada comunale già citata fin oltre San Fortunato ed in prossimità del vocabolo Selve sarà abbandonata detta strada scendendo per il fosso delle Siepare e risalendo poi per tratto del fosso San Pietro e per il fosso del ponticello fino a trovare la strada comunale che porta a Mercatello; il confine seguirà poi quest'ultima strada comunale fino al bivio della strada comunale (vocabolo Fornace) che conduce a Compignano; da detto bivio il confine seguirà la strada comunale che conduce a Compignano sino al ponte sul fiume Nestore; dal ponte di Compignano sul fiume Nestore il confine seguirà poi la sponda sinistra del fiume Nestore stesso sino al ponte di Morcella.

(3773)

Rinnovazione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Acceglio (Cuneo), della estensione di ettari 3000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

La zona di ripopolamento e cattura di Roccadebaldi-Crava (Cuneo), della estensione di ettari 440, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 febbraio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(3766)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Verona.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Verona in data 31 gennaio 1949, n. 31499, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Gasdia dott. Vincenzo Edoardo, vice prefetto.

Membri:

Mameli prof. Egidio;
De Chigi prof. Melchiorre;
Toffoli prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Eccher Dall'Eco dott. Dino.

Segretario:

Tortorici dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Verona.

Roma, addì 11 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3661)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in farmacia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visti i regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 843, 30 ottobre 1924, n. 1842, 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, il decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra etiopica e nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione con le unità regolari delle Forze armate o nelle formazioni non regolari, dei profughi dei territori di confine e dei profughi d'Africa, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'esclusione dai limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, riguardanti la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento di concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 e la legge 11 aprile 1950, n. 130, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente norme per l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli di marchi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 1081, che modifica l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente le norme di attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli e di marchi;

Vista la nota n. 78609/12106-2-16 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Gabinetto — in data 12 maggio 1950, con la quale è stato autorizzato questo Ministero a mettere a concorso per esame un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in farmacia.

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali) via Molise, n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il cognome, nome, paternità ed il recapito ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

I candidati debbono infine dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 40° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43, alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

d) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Inoltre il limite di 40 anni è elevato, a norma delle disposizioni in vigore, ad anni 44:

e) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione per gli invalidi civili e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categora 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

f) per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre i limiti di età sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulablii con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa è elevato a 44 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto limite assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e per il personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito il concorso.

2. Certificato del sindaco del comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

3. Certificato del sindaco del comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono squiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

4. Diploma originale o copia autentica della laurea in farmacia. Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale e debitamente autenticato, sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Al diploma di laurea o al certificato provvisorio dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori e negli esami di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato del medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato da un ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato provvista di marca da bollo da L. 32 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; in quest'ultimo caso dovrà dichiararlo nella domanda precisandone gli estremi.

10. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, munito di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare) debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

11. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 8, 10 e 11 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio, con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la dichiarazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1937, n. 207, debbono produrre anche un certificato dell'Amministrazione dal quale risulti espressamente che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del gruppo *A* del ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 10 del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 157 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915 18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione al regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex cambattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, ai sensi e per effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che, invece, abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per fatti di arme verificatisi in Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tale loro qualità mediante la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I civili che abbiano riportato sanzioni di polizia per il motivo di cui sopra o siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata

dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1936, n. 27.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono presentare prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad esaminatore di 4ª classe nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale secondo il programma seguente:

Prove scritte:

a) Farmacologia: meccanismo delle azioni farmacologiche nell'organismo umano farmaci del sangue farmaci del cuore farmaci dei vasi farmaci del ricambio farmaci dell'apparato respiratorio farmaci dell'apparato digerente farmaci del rene farmaci eccitanti del sistema nervoso centrale anestetici, ipnotici, narcotici antipiretici antisettici e disinfettanti farmaci chemioterapici antibiotici.

b) Chimica biologica: Composizione chimica dell'organismo animale enzimi vitamine ormoni il sangue metabolismo energetico alimentazione e digestione escrezione urinaria.

Prova orale:

La prova generale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, e comprenderà, inoltre, una traduzione estemporanea dal francese di brani tecnici.

Il concorrente potrà chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue tedesca ed inglese.

La prova scritta delle lingue predette consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, sarà composta:

da un consigliere di Stato, presidente; da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti al ruolo di gruppo *A* del Ministero; da almeno due professori universitari.

Alla Commissione saranno aggregati non più di due professori esperti nelle lingue straniere per le prove facoltative.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° di gruppo *A* del ruolo amministrativo.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno, dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue (comprendente l'orale e lo scritto) superata la votazione complessiva di cui al comma precedente, sarà aumentata fino ad un massimo di punti due.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti di votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati ed invalidi di guerra secondo la lettera *e*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1 dello stesso art. 3, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati od invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, nonchè a mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli invalidi civili per fatti di guerra, ai profughi delle zone di confine, ai profughi dell'Africa italiana, agli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e caduti civili per i fatti di guerra ai figli dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1924, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 468 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 18 agosto 1948, n. 1180, nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 14.

Il vincitore sarà assunto in qualità di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale e conseguirà la nomina ad esaminatore di 4ª classe, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Qualora il vincitore si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1950
Registro Industria e commercio n. 6, *foglio n.* 190. — BRUNO

(2654)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a venti posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovano nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo 5 anni almeno di lodevole e continuato servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti 20 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, dei 60 messi a pubblico concorso con decreto Presidenziale 1º marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 27 giugno 1950.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopra citato, verterà sulle materie indicate nell'allegato *A*.

Gli esami avranno luogo in Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 32 e dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato, la dichiarazione che egli è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 13 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Il concorrente, inoltre, dovrà dimostrare di essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) diplomi, in originale o in copia autentica notarile di laurea di medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio professionale;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;

6) fotografia autenticata dal notaio o dal sindaco, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

Roma, addì 8 agosto 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Programma particolareggiato

I. IGIENE GENERALE.

1. Suolo. Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura Inquinamento e autodepurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2. Acqua. Captazione delle acque. Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3. - Aria. Fattori fisici: componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climatologia. Acclimazione.

4. Abitazione. Scelta e preparazione del terreno. Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale e artificiale; riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5. Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6. Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7. Vestiario. Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II. IGIENE SPECIALE.

1. - Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole.

2. Igiene urbana. Risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazioni, pulizia stradale), fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri). Polizia mortuaria.

3. Principii informativi di eugenetica antropometrica. Igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4. Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport.

5. Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6. Igiene ospedaliera. Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per la tubercolosi. Igiene carceraria (edifici per carcerati).

7. Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto di emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri pel bestiame e le merci.

B) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

1. Generalità sulle malattie infettive. Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fonti di infezioni. Veicoli. Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Predisposizione individuale. Fattori sociali. Disinfezione e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2. Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo. Scarlattina. Vaiuolo e Alastrim. Parotite epidemica. Pertosse. Influenza. Encefalite letargica. Meningite cerebro-spinale epidemica. Poliomielite anteriore acuta. Febbre tifoide. Infezioni da paratifi e salmonellosi in genere. Dissenteria bacillare. Difterite e crup. Reumatismo poliarticolare auto. Febbre puerperale. Eresipela. Piemia e setticemia. Tetano. Blenorragia. Ulcera molle. Sifilide. Lebbra. Tubercolosi umana. Febbre ondulante. Dengue. Dermotifo e febbri dermotifosimili. Tifo ricorrente. Spirochetosi ittero infettiva. Epatite epidemica. Malaria. Colera asiatico. Peste bubbonica. Febbre gialla. Leishmaniosi. Tripanosomiasi. Amebiasi. Anchilostomiasi. Filariosi. Bilarziosi. Tracoma. Scabbia. Tigna favosa. Rabbia. Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico. Afta epizootica. Morva. Actinomicosi. Trichinosi. Psittacosi.

III. DEMOGRAFIA.

A) Modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo stato, la composizione e il movimento della popolazione. Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte. Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione.

B) Risultati e leggi fondamentali della statistica demografica. Popolazione assoluta e relativa. Urbana e rurale (agglomerata e sparsa. Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione. La natalità e la nuzialità. Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili). La morbilità. I movimenti migratori.

IV. LEGISLAZIONE E ORDINAMENTO SANITARIO NELLA REPUBBLICA.

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. Disposizioni legislative e regolamenti: per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per il servizio del chinino di Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636, e ordinanza 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aeronavigazione, 2 maggio 1940, n. 1045; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1940 e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, n. 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530; per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1905, n. 407; per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706; per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 giugno 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitarie infermieristica e di igiene sociale, 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, n. 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368 e 23 giugno 1932, n. 904.

V. NOZIONI GENERALI SULL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REPUBBLICA.

Prova di lingua estera:

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Prove pratiche:

1. Di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimica.

2. Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile:

b) prelevamento di sangue e di materiale patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad eccertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche. Eresipela puerperale. Gonorrea. Meningite cerebro-spinale epidemica. Febbre ondulante Febbre tifoide. Infezioni paratifiche. Dissenteria bacillare. Difterite. Tubercolosi umana. Lebbra. Tetano. Colera asiatico. Peste bubbonica. Tifo esantematico. Carbonchio ematico. Morva. Actinomicosi. Dissenteria amebica. Tripanosomiasi. Malaria. Febbre ricorrente. Sifilide. Spirochetosi ittero infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria barometria fotometria).

(3632)

PREFETTURA DI UDINE

Esito del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visti i propri decreti n. 42229/San. e n. 14522/San. rispettivamente del 20 febbraio 1948 e 29 marzo 1949, relativi al concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine;

Visto il verbale conclusivo in data 24 luglio 1950 con cui l'apposita Commissione giudicatrice formula la graduatoria del concorso anzidetto;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie:

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine dichiarando vincitore del concorso stesso il dott. Valentinis Gastone di Giovanni Battista, unico concorrente, con punti 91, 250 su 150, di cui punti 67,50 su 75 nelle prove di esame e punti 23,750 su 75 nella valutazione dei titoli.

Udine, addì 28 luglio 1950

Il prefetto: DI VITA

(3685)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.